



Città di Eraclea

Città metropolitana di Venezia



Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale DELIBERAZIONE N. 39 DEL 29/06/2021

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - COMPONENTE RIFIUTI TARI - ESAME ED APPROVAZIONE.

L'anno **2021**, il giorno **ventinove** del mese di **Giugno** alle ore **19:56**, nella sala adunanze consiliari convocato per disposizione del Presidente del Consiglio Comunale, con avvisi scritti, trasmessi a domicilio di ciascun Consigliere, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta **Pubblica di Prima** convocazione.

Sono convenuti i Signori Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
ZANCHIN NADIA	SI	PASQUAL FEDERICO	SI
ZERBINI LUCA	NO	FINOTTO VALENTINA	SI
BORGHILLI ILARIA	SI	FERRO ALESSANDRA	SI
MANFRE' LORENZO	SI	BABBO GIAN ANDREA	SI
ONGARO ROBERTO	SI	TREVISIOL ITALO	SI
VETTORE MICHELA	SI	BURATO GIOVANNI	SI
BOTTACIN ELENA	SI	CAUSIN MORENA	SI
FERRETTO GIUSEPPE NELLO	SI	BIONDI DANILO	SI
RIDOLFI ERNESTO	SI		

Totale Presenti 16 Totale Assenti 1

Presiede la seduta il/la Signor/a **Elena Bottacin** in qualità di **Presidente del Consiglio Comunale**.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Sig. **Dr.ssa Ilaria Piattelli**.

Il Presidente del Consiglio Comunale, riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 16 Consiglieri su 17 assegnati e n. 17 in carica, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull'oggetto all'ordine del giorno.

Scrutatori : BORGHILLI ILARIA, BURATO GIOVANNI

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - COMPONENTE RIFIUTI TARI - ESAME ED APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE:

- la Legge n. 147/2013 art. 1 comma 639 che istituisce la Tassa sui Rifiuti – TARI, componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
 - la Legge n. 160/2019 art. 1 comma 738 il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
 - la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 02/04/2014 e s.m.i. con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale - componente rifiuti TARI;

VISTO il D. Lgs. n. 116/2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti che ha apportato le seguenti modifiche al D.Lgs. n. 152/2006 cosiddetto Testo Unico Ambientale (TUA):

- modifica della definizione di rifiuto urbano;
- eliminazione della definizione di rifiuto speciale assimilato all'urbano, con esclusione della possibilità di assimilazione da parte dei regolamenti comunali. I rifiuti provenienti da lavorazioni industriali, ad eccezione di mense, uffici e locali ove si producono rifiuti urbani, sono considerati rifiuti speciali e pertanto esclusi dal calcolo della TARI;
- la possibilità per le utenze non domestiche di conferire i propri rifiuti urbani fuori del servizio pubblico, dimostrando di averli avviati al recupero. In tal caso è prevista la non applicazione della quota variabile della tassa;

VISTO altresì l'art. 6, commi 1 e 2, del D.L. n.73/2021 il quale dispone quanto segue:

1. *“In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.”*
2. *“ Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città' ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.”*

PRESO ATTO che rimane in vigore il comma 649 dell'art. 1 della Legge n.147/2013 che dispone la possibilità di applicare delle riduzioni sulla quota variabile della tassa TARI per le utenze non domestiche che avviano al riciclo, direttamente o mediante soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani (ex rifiuti speciali assimilati agli urbani);

VISTE le comunicazioni trasmesse dal gestore del servizio Veritas S.p.A, prot. n. 10923 del 18/05/2021 e n. 11554 del 26/05/2021, con le quali informa i Comuni soci della modulistica adottata e delle modalità operative che metterà in atto per rendere operative le modifiche apportate dal D. Lgs. n. 116/2020;

RITENUTO necessario, al fine di adeguare il vigente Regolamento Comunale TARI al quadro normativo di cui al D. Lgs. n. 116/2020 e stabilire le riduzioni da riconoscere alle utenze non domestiche ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 73/2021, apportare le seguenti modifiche ed integrazioni:

- articoli 2 comma 1, 10 comma 1, 12 comma 3, 16 commi 1 e 3, 22 comma 1 sostituire la parola “assimilati” con “simili”;
- articoli 6 comma 1 utenze non domestiche lettera a) e 24 comma 1 utenze non domestiche lettera d) togliere le parole “non assimilati agli urbani”;
- articoli 7 bis e 20bis nuova introduzione;
- articoli 1 comma 2, 7 e 21 modifiche

secondo il testo che segue:

ART. 1 ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA

1. A decorrere dal 01/01/2014 è istituita nel Comune di ERACLEA (VE) l'Imposta Unica Comunale I.U.C. in attuazione dell'art. 1 comma 639 e seguenti della Legge n. 147 del 27/12/2013.

Essa si basa su due presupposti impositivi:

Il possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore;

L'erogazione e fruizione di servizi comunali.

2. La I.U.C. è composta dai seguenti tributi:

~~Imposta municipale propria I.M.U.;~~

~~Tributo per i servizi indivisibili TASI;~~

Tassa sui rifiuti TARI;

3. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della componente rifiuti TARI

4. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1 comma 652 della Legge n. 147 del 27/12/2013.

ART. 7 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI ~~NON ASSIMILATI~~

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e **nettamente** prevalente rifiuti speciali **oppure sostane escluse dalla normativa sui rifiuti** ~~non assimilati agli urbani, ai sensi del vigente Regolamento comunale del Servizio di Igiene Ambientale~~, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ~~il produttore provvedano:~~

- ~~ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 24;~~
- **ne dimostrino** l'avvenuto trattamento ~~e smaltimento~~ in conformità alla normativa vigente (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).

Si ha produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto alla produzione di urbani, esclusivamente con riferimento alla superficie di produzione. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 5.

2. Non sono, in particolare, soggette al tributo le seguenti superfici:

- a) Superfici adibite all'allevamento di animali.
- b) Superfici produttive di rifiuti agricoli (per i quali risulta attivato un separato canale di raccolta e smaltimento) quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella silvicoltura;

superfici quali stalle, legnaie, fienili e simili depositi agricoli, annessi rustici destinati al deposito delle attrezzature e materiali agricoli. Sono invece assoggettabili i fabbricati rurali ad uso abitativo, i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo, nonché le superfici adibite a ufficio, esposizione e vendita. Sono soggette a Tari i locali e le aree destinate allo svolgimento delle attività agricole connesse di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione. Sono pertanto soggetti alla tassa rifiuti gli agriturismi, le aree di vendita dei prodotti agricoli, i locali destinati a deposito, manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli.

- c) Superfici di insediamenti produttivi ove rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari ed attrezzature che ne caratterizzano le relative lavorazioni e riscontrabile la formazione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali ai sensi del precedente comma 1. L'esclusione è estesa ai magazzini destinati al deposito o allo stoccaggio di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegate al processo produttivo svolto nelle superfici di cui al precedente periodo. Sono, pertanto soggette al tributo le superfici degli insediamenti produttivi adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, nonché i magazzini e depositi di materie prime e di merci che non sono funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di delle relative lavorazioni, in quanto destinati, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, oppure destinati alla commercializzazione, o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività.
- d) Superfici delle strutture sanitarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Tale tipologia di esclusione, con le medesime limitazioni, è da intendersi estesa alle strutture veterinarie.
- e) Locali e aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. 3. Nell'ipotesi in cui alle attività di seguito elencate vi sia una documentata e contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali ma vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime la determinazione della superficie imponibile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Falegnamerie	40%
Vetriere	40%
Officine per riparazioni e di carpenteria metallica, elettrauti, gommisti, autocarrozzerie, verniciatori	45%
Tipografie, stamperie ed incisioni, laboratori fotografici, eliografie, allestimenti pubblicitari	50%
Lavanderie a secco e a gettoni	40%

3.4. Per beneficiare dell'esclusione di cui ai commi precedenti al comma precedente il contribuente dovrà presentare dichiarazione di cui al successivo art. 24, corredata di planimetria, indicando:

- a. il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio ecc..)
- b. le superfici di formazione promiscua ~~totale ove si formano i rifiuti~~, indicandone l'uso, le tipologie e le quantità di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi) distinti per codice CER.

In allegato alla dichiarazione il contribuente dovrà fornire idonea documentazione atta a dimostrare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente o esclusiva, nonché il ~~l'avvenuto trattamento e smaltimento in conformità alla normativa vigente~~ o recupero a propria cura tramite operatori abilitati (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).

4. ~~Quanto previsto al comma 1 si applica anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Sono considerati tali i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime e di merci utilizzate dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotto o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.~~
5. In caso **sia accertato il di conferimento di rifiuti** al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani ~~rifiuti speciali non assimilati~~, **da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse alla tassazione ai sensi di commi precedenti** ~~in assenza di convenzione con il Comune o con l'ente gestore del servizio si procederà al recupero della tassa dovuta a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, salvo prova contraria documentata, e si applicano le sanzioni di cui all'art. 256 comma 2 del D.Lgs. n.152/2006 oltre alla tassa dovuta per l'intero anno solare.~~

ART. 7-BIS RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO
--

1. Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo riferito alle specifiche superfici oggetto di tassazione e sono tenute alla corresponsione della quota fissa.
2. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere effettuata per almeno 5 anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. La richiesta è valutata dal gestore del servizio il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi. La riammissione al servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura dei costi di riattivazione dell'utenza.
3. Le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui ai commi precedenti e conferire al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva al soggetto gestore pubblico o al Comune, utilizzando il modello predisposto, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
4. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità

dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti). Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.

5. La mancata presentazione della comunicazione di cui ai commi precedenti entro i termini di cui al comma 3, si intende quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al gestore del servizio o al Comune.

6. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono presentare apposita richiesta al soggetto gestore pubblico, secondo il modello messo a disposizione dal gestore stesso che inoltrerà la richiesta anche al Consiglio di bacino e al Comune di riferimento. Detta richiesta deve essere presentata entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

7. Ai fini dell'esenzione della quota variabile della tassa, le utenze non domestiche hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati al recupero nell'anno precedente, distinti per codice CER, e produrre l'attestazione dell'impianto di destino al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta.

8. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente comma comporta la perdita dell'esenzione della quota variabile. Eventuali irregolarità nel conferimenti dei rifiuti, oltre a determinare la decadenza della specifica esclusione per avviso a recupero, saranno sanzionabili ai sensi della normativa vigente.

9. Il Comune o il soggetto gestore pubblico hanno facoltà di effettuare controlli, sopralluoghi ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità e tipologie di rifiuti avviate al recupero. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli salvo l'applicazione di violazioni più gravi.

ART. 20BIS RIDUZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'EMERGENZA SANITARIA

1. Per l'anno 2021, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 e al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle attività economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito nel bilancio di previsione del Comune un fondo alimentato dalla dotazione di cui all'art. 6 del D.L. n.73/2021 finalizzato alla concessione di una riduzione della TARI di cui all'art. 1 comma 639 della Legge n.147/2013 dovuta per l'anno 2021 in favore della predette attività economiche.

2. La riduzione di cui al comma precedente è destinata alle attività economiche chiuse obbligatoriamente o con restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, nel primo semestre 2021, per effetto di appositi provvedimenti (DPCM e simili) ed è applicata alla sola quota variabile della tassa. La riduzione da applicare sarà pari a:

- 40% per le attività economiche chiuse (es. musei, discoteche);

- 30% per le attività economiche che hanno subito restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività.

3. La riduzione è riconosciuta alle attività economiche che presentino apposita dichiarazione di chiusura o restrizione della propria attività entro il 30/10/2021, utilizzando il modello reso disponibile dal Comune/ente gestore della TARI, ed è applicata d'ufficio nella rata di saldo a conguaglio dell'importo dovuto per il 2021.

4. Sono in ogni caso escluse dalle riduzioni del presente articolo, le seguenti attività economiche: banche e istituti finanziari, ipermercati, supermercati e negozi di generi alimentari, farmacie, tabaccherie, studi legali, di consulenza e studi professionali, CAF, le attività indicate negli allegati 23 e 24 del DPCM del 3 marzo 2021, magazzini quando non abbinati ad una attività principale, attività di logistica, tutte le amministrazioni pubbliche nonché le società controllate direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni.

ART. 21 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo, **direttamente o tramite soggetti autorizzati che rilasciano specifica attestazione**, i propri rifiuti speciali assimilati agli urbani, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo, considerando solo la superficie ove viene prodotto il rifiuto speciale assimilato. **Per "riciclo" si intende, ai sensi dell'art. 183 comma 1 lettera u) del D. Lgs. n.152/2006, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono tratti per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.** Tale La riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità documentata di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, effettivamente avviata al ~~recupero~~ **riciclo** e la quantità di rifiuti producibili dall'utente determinata moltiplicando i coefficienti Kd deliberati dal Comune per la specifica attività per la superficie operativa dell'attività¹. La riduzione così determinata non può comunque essere superiore al 80% della quota variabile del tributo. **La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.**

2. La riduzione, applicata a consuntivo, deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando apposito modulo da presentare al soggetto gestore entro il ~~31/03~~ **30/04** dell'anno successivo, allegando:

- apposita dichiarazione o, in via sostitutiva, autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la quantità di rifiuti speciali assimilati prodotti nell'attività ed avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente;
- copia dei formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs n. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente.

3. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD o altra documentazione presentata, tali da comportare una minore agevolazione spettante, si provvederà a recuperare la quota di esclusione indebitamente applicata.

VISTO l'art. 30 comma 5 del D.L. n. 41/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n.69/2021, il quale stabilisce che *"Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.*

¹ Schematizzando la riduzione = $(Q_{\text{recup.}}/K_d \times \text{Sup}) \times 100$ dove Q_{recup} è la quantità di rifiuti avviata al ~~recupero~~ **riciclo**; K_d è il coefficiente di produttività rifiuti adottato e Sup è la superficie operativa dell'attività.

388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.”;

Visto il parere favorevole della competente Commissione Consiliare n. 02 che si è espressa nella seduta del 23/06/2021 con voti favorevoli n° 02 (Pasqual F. - Ferro A.), contrari n° 00, astenuti n° 01 (Biondi D.), espressi da n° 03 componenti presenti;

Sentita la relazione dell'Assessore competente per materia e gli interventi dei Consiglieri, come da registrazione digitale, trascritta integralmente e riportata nel presente provvedimento dopo il deliberato;

ACQUISITO ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole del Revisore unico dei conti, *allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale*;

Acquisito l'allegato foglio parere di regolarità tecnica-amministrativa favorevole (*parte integrante e sostanziale della presente deliberazione*), ed in assenza del parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49 e art. 147-bis, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n° 11, contrari n° 00, astenuti n° 05 consiglieri (Causin – Trevisiol – Babbo – Burato - Biondi),

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa

- di approvare le modifiche ed integrazioni al Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC – componente rifiuti TARI nel seguente modo:
 - articoli 2 comma 1, 10 comma 1, 12 comma 3, 16 commi 1 e 3, 22 comma 1 sostituire la parola “assimilati” con “simili”;
 - articoli 6 comma 1 utenze non domestiche lettera a) e 24 comma 1 utenze non domestiche lettera d) togliere le parole “non assimilati agli urbani”;
 - articolo 7 bis e 20bis nuova introduzione;
 - articoli 1 comma 2, 7 e 21 modifiche nel testo come segue:

ART. 1 ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA

1. A decorrere dal 01/01/2014 è istituita nel Comune di ERACLEA (VE) l'Imposta Unica Comunale I.U.C. in attuazione dell'art. 1 comma 639 e seguenti della Legge n. 147 del 27/12/2013. Essa si basa su due presupposti impositivi:

Il possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore;

L'erogazione e fruizione di servizi comunali.

2. La I.U.C. è composta dai seguenti tributi:

~~Imposta municipale propria I.M.U.;~~

Tributo per i servizi indivisibili TASI;

Tassa sui rifiuti TARI;

3. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della componente rifiuti TARI

4. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1 comma 652 della Legge n. 147 del 27/12/2013.

ART. 7 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e **nettamente** prevalente rifiuti speciali **oppure sostane escluse dalla normativa sui rifiuti** ~~non assimilati agli urbani, ai sensi del vigente Regolamento comunale del Servizio di Igiene Ambientale~~, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ~~il produttore provvedano~~:

- ~~ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 24;~~
- **ne dimostrino** l'avvenuto trattamento ~~e smaltimento~~ in conformità alla normativa vigente (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).

Si ha produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto alla produzione di urbani, esclusivamente con riferimento alla superficie di produzione. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 5.

2. Non sono, in particolare, soggette al tributo le seguenti superfici:

- a) Superfici adibite all'allevamento di animali.
- b) Superfici produttive di rifiuti agricoli (per i quali risulta attivato un separato canale di raccolta e smaltimento) quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura; superfici quali stalle, legnaie, fienili e simili depositi agricoli, annessi rustici destinati al deposito delle attrezzature e materiali agricoli. Sono invece assoggettabili i fabbricati rurali ad uso abitativo, i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo, nonché le superfici adibite a ufficio, esposizione e vendita. Sono soggette a Tari i locali e le aree destinate allo svolgimento delle attività agricole connesse di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione. Sono pertanto soggetti alla tassa rifiuti gli agriturismi, le aree di vendita dei prodotti agricoli, i locali destinati a deposito, manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli.
- c) Superfici di insediamenti produttivi ove rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari ed attrezzature che ne caratterizzano le relative lavorazioni e riscontrabile la formazione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali ai sensi del precedente comma 1. L'esclusione è estesa ai magazzini destinati al deposito o allo stoccaggio di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegate al processo produttivo svolto nelle superfici di cui al precedente periodo. Sono, pertanto soggette al tributo le superfici degli insediamenti produttivi adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, nonché i magazzini e depositi di materie prime e di merci che non sono funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di delle relative lavorazioni, in quanto destinati, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o

merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, oppure destinati alla commercializzazione, o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività.

- d) Superfici delle strutture sanitarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Tale tipologia di esclusione, con le medesime limitazioni, è da intendersi estesa alle strutture veterinarie.
- e) Locali e aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. 3. Nell'ipotesi in cui alle attività di seguito elencate vi sia una documentata e contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali ma vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime la determinazione della superficie imponibile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Falegnamerie	40%
Vetriere	40%
Officine per riparazioni e di carpenteria metallica, elettrauti, gommisti, autocarrozzerie, verniciatori	45%
Tipografie, stamperie ed incisioni, laboratori fotografici, eliografie, allestimenti pubblicitari	50%
Lavanderie a secco e a gettoni	40%

3.4. Per beneficiare dell'esclusione di cui ai commi precedenti al comma precedente il contribuente dovrà presentare dichiarazione di cui al successivo art. 24, corredata di planimetria, indicando:

- a. il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio ecc..)
- b. le superfici di formazione promiscua totale ove si formano i rifiuti, indicandone l'uso, le tipologie e le quantità di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi) distinti per codice CER.

In allegato alla dichiarazione il contribuente dovrà fornire idonea documentazione atta a dimostrare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente o esclusiva, nonché il l'avvenuto trattamento e smaltimento in conformità alla normativa vigente o recupero a propria cura tramite operatori abilitati (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).

4. Quanto previsto al comma 1 si applica anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Sono considerati tali i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime e di merci utilizzate dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotto o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla

~~successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.~~

5. ~~In caso sia accertato il di conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani rifiuti speciali non assimilati, da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse alla tassazione ai sensi di commi precedenti in assenza di convenzione con il Comune o con l'ente gestore del servizio si procederà al recupero della tassa dovuta a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, salvo prova contraria documentata, e si applicano le sanzioni di cui all'art. 256 comma 2 del D.Lgs. n.152/2006 oltre alla tassa dovuta per l'intero anno solare.~~

ART. 7-BIS RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO
--

1. Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributi riferito alle specifiche superfici oggetto di tassazione e sono tenute alla corresponsione della quota fissa.
2. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere effettuata per almeno 5 anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. La richiesta è valutata dal gestore del servizio il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi. La riammissione al servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura dei costi di riattivazione dell'utenza.
3. Le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui ai commi precedenti e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva al soggetto gestore pubblico o al Comune, utilizzando il modello predisposto, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
4. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti). Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
5. La mancata presentazione della comunicazione di cui ai commi precedenti entro i termini di cui al comma 3, si intende quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al gestore del servizio o al Comune.
6. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono presentare apposita richiesta al soggetto gestore pubblico, secondo il modello messo a disposizione dal

gestore stesso che inoltrerà la richiesta anche al Consiglio di bacino e al Comune di riferimento. Detta richiesta deve essere presentata entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

7. Ai fini dell'esenzione della quota variabile della tassa, le utenze non domestiche hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati al recupero nell'anno precedente, distinti per codice CER, e produrre l'attestazione dell'impianto di destino al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta.
8. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente comma comporta la perdita dell'esenzione della quota variabile. Eventuali irregolarità nel conferimenti dei rifiuti, oltre a determinare la decadenza della specifica esclusione per avviso a recupero, saranno sanzionabili ai sensi della normativa vigente.
9. Il Comune o il soggetto gestore pubblico hanno facoltà di effettuare controlli, sopralluoghi ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità e tipologie di rifiuti avviate al recupero. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli salvo l'applicazione di violazioni più gravi.

Art. 20bis RIDUZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'EMERGENZA SANITARIA

1. Per l'anno 2021, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 e al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle attività economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito nel bilancio di previsione del Comune un fondo alimentato dalla dotazione di cui all'art. 6 del D.L. n.73/2021 finalizzato alla concessione di una riduzione della TARI di cui all'art. 1 comma 639 della Legge n.147/2013 dovuta per l'anno 2021 in favore della predette attività economiche.
2. La riduzione di cui al comma precedente è destinata alle attività economiche chiuse obbligatoriamente o con restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, nel primo semestre 2021, per effetto di appositi provvedimenti (DPCM e simili) ed è applicata alla sola quota variabile della tassa. La riduzione da applicare sarà pari a:
 - 40% per le attività economiche chiuse (es. musei, discoteche);
 - 30% per le attività economiche che hanno subito restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività.
3. La riduzione è riconosciuta alle attività economiche che presentino apposita dichiarazione di chiusura o restrizione della propria attività entro il 30/10/2021, utilizzando il modello reso disponibile dal Comune/ente gestore della TARI, ed è applicata d'ufficio nella rata di saldo a conguaglio dell'importo dovuto per il 2021.
4. Sono in ogni caso escluse dalle riduzioni del presente articolo, le seguenti attività economiche: banche e istituti finanziari, ipermercati, supermercati e negozi di generi alimentari, farmacie, tabaccherie, studi legali, di consulenza e studi professionali, CAF, le attività indicate negli allegati 23 e 24 del DPCM del 3 marzo 2021, magazzini quando non abbinati ad una attività principale, attività di logistica, tutte le amministrazioni pubbliche nonché le società controllate direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni.

ART. 21 RIFIUTI-SPECIALI-ASSIMILATI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo, **direttamente o tramite soggetti autorizzati che rilasciano specifica attestazione**, i propri rifiuti speciali assimilati agli urbani, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo, considerando solo la superficie ove viene prodotto il rifiuto speciale assimilato. Per “riciclo” si intende, ai sensi dell’art. 183 comma 1 lettera u) del D. Lgs. n.152/2006, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattiene per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. Tale La riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità documentata di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, effettivamente avviata al ~~recupero~~ **riciclo** e la quantità di rifiuti producibili dall’utente determinata moltiplicando i coefficienti Kd deliberati dal Comune per la specifica attività per la superficie operativa dell’attività². La riduzione così determinata non può comunque essere superiore al 80% della quota variabile del tributo. **La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.**

2. La riduzione, applicata a consuntivo, deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando apposito modulo da presentare al soggetto gestore entro il ~~31/03~~ **30/04** dell’anno successivo, allegando:

- apposita dichiarazione o, in via sostitutiva, autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la quantità di rifiuti speciali assimilati prodotti nell’attività ed avviati al recupero nel corso dell’anno solare precedente;
- copia dei formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del D.Lgs n. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E’ facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l’anno di riferimento o altra documentazione equivalente.

3. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD o altra documentazione presentata, tali da comportare una minore agevolazione spettante, si provvederà a recuperare la quota di esclusione indebitamente applicata.

- di *allegare al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale*, ai soli fini ricognitivi, il testo del Regolamento comunale per l’istituzione e la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC – componente rifiuti TARI, risultante dall’inserimento delle modifiche come sopra approvate;
- di dare atto che le modifiche entrano in vigore dal 1° gennaio 2021;
- di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità di cui all’art. 13 commi 15 e 15 ter del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall’art. 15 bis del D.L. n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019.

Allegati:

- *Parere tecnico digitale;*
- *Parere Revisore modifica Regolamento IUC – TARI;*

² Schematizzando la riduzione = $(Q_{\text{recup.}}/K_d \times \text{Sup}) \times 100$ dove Q_{recup} è la quantità di rifiuti avviati ~~al recupero~~ **al riciclo**; K_d è il coefficiente di produttività rifiuti adottato e Sup è la superficie operativa dell’attività.

- *Regolamento TARI 2021.*

Rif, Proposta 43 del 31/05/2021

**VERBALE DEGLI INTERVENTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI EFFETTUATI
NELLA SEDUTA DEL 29 GIUGNO 2021 ORE 19:56 – PUNTO N° 03 ALL’O.D.G.**

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ISTITUZIONE E
LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - COMPONENTE
RIFIUTI TARI - ESAME ED APPROVAZIONE.**

**All’inizio della trattazione dell’argomento di cui in oggetto, è assente il Cons. Zerbini L.
(assente giustificato) - Totale n. 16 presenti.-----**

Presidente del C.C., BOTTACIN E.: Procediamo con *“Modifiche al regolamento comunale per
l’istituzione e la disciplina dell’Imposta Unica Comunale - Componente rifiuti TARI – Esame ed
approvazione”*. Cedo la parola all'Assessore Vettore per la relazione.-----

**Relaziona l’Assessore al Bilancio – Tributi – Patrimonio – Economato – Programmazione
Finanziaria - Società Patrimoniale e Partecipate, VETTORE M.:** Grazie Presidente. Allora mi
accingo a leggere puntualmente, specialmente la prima parte della delibera, perché ci dà l'idea di
quello che sta un po’ accadendo nel mondo dei rifiuti, per quanto riguarda il tributo almeno. Allora,
ricordiamo la Legge n. 147/2013 che ha istituito la tassa sui rifiuti, la TARI, come componente
dell'imposta unica I.U.C., Imposta Unica Comunale, destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento rifiuti. La Legge n. 160/19 stabilisce che a decorrere dal ‘20 l'Imposta Unica
Comunale sia abolita, ad eccezione proprio della TARI che rimane. La deliberazione del Consiglio
Comunale del 2014 con la quale è stato approvato il regolamento comunale per l’istituzione
disciplina l'Imposta Unica componente rifiuti TARI, quindi di questo tributo che realmente ne
conteneva tre: la TARI, l'IMU e la TASI è rimasta soltanto la TARI, e questo è il primo
cambiamento. Interviene poi nel 2020 il Decreto Legislativo 116, di recepimento delle direttive
europee in materia di rifiuti, che ha apportato le seguenti modifiche al Decreto Legislativo n. 152,
cosiddetto Testo Unico Ambientale: la modifica riguarda la definizione del rifiuto urbano,
l'eliminazione della definizione di rifiuto speciale assimilato all’urbano, con esclusione della
possibilità di assimilazione da parte di regolamenti comunali; i rifiuti provenienti da lavorazioni
industriali ad eccezione di mense, uffici, locali ove si producono rifiuti urbani, sono considerati
rifiuti speciali e pertanto esclusi dal calcolo della TARI. La possibilità per le utenze non domestiche
- e questo è il punto che più si è discusso in questo periodo - di conferire i propri rifiuti urbani fuori
dal servizio pubblico dimostrando di averli avviati al recupero. In tal caso è prevista la non
applicazione della quota variabile della tassa. È principalmente di questo punto che buona parte
viene recepita dal regolamento. Naturalmente, se dopo abbiamo bisogno di più aspetti tecnici, è con
noi la responsabile dell'Ufficio tributi Eva Roma, alla quale rivolgeremo tutte le domande puntuali.
Realmente dobbiamo tenere anche conto di un'altra cosa, il Decreto Legislativo n. 73 del 21 dispone
quanto segue: in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica Covid-19, al fine di
attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o
dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro, per l'anno 2021,
finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della TARI, di cui all'art. 1 - e le
norme le leggiamo insomma - della TARI corrispettiva in favore delle predette categorie
economiche. Quindi questo punto ce lo ricordiamo dicendo che quest'anno gli incentivi o i fondi
sono destinati alla protezione di coloro..., delle utenze non domestiche, colpite dalle chiusure
obbligatorie dovute all'emergenza Covid. La ripartizione del fondo provvederà al decreto del
Ministro dell'Interno; il decreto non è ancora uscito, quindi non sappiamo le quote che spettano al
Comune di Eraclea, anche se l'IFEL ci ha fatto una proiezione. In proporzione questo avverrà alla
stima per ciascun Ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui
all'allegato 3. Quindi, per riportare questo, prendiamo atto che applicheremo le riduzioni della quota
variabile della tassa TARI relativamente alle utenze non domestiche che avviano al riciclo

direttamente o mediante soggetti autorizzati i propri rifiuti urbani. Quindi, questi sono i punti fondamentali che vengono riportati nel nuovo regolamento. Allora, riguardo al Decreto 116 c'è da dire che al momento il Comune di Eraclea non registra nessuna utenza non domestica che abbia fatto accesso; Veritas si occupa della questione e ha predisposto un modulo, il modulo dovrà essere inviato da parte delle utenze non domestiche per far sì che venga ridotta dalla tassazione, la bollettazione rispetto alla quota variabile mentre la quota fissa va sempre pagata, purché queste imprese, queste utenze non domestiche dimostrino che fine fanno i rifiuti in pratica, cioè tutto quello che producono si sia avviato al riciclo o al recupero. Questo è quello che principalmente riguarda la variazione rispetto al regolamento che esisteva già. Forse sarebbe più opportuno se aveste alcune domande che magari facciamo intervenire la dottoressa Roma così da poter capire quali sono gli innesti che fa questo regolamento rispetto al Decreto 116. Grazie.-----

Presidente del C.C., BOTTACIN E.: Ci sono interventi da parte dei Consiglieri? Prego Consigliere Biondi.-----

Capogruppo di Minoranza, Cons. BIONDI D. (Lista: Lista Civica Vivere Eraclea): Grazie. Domande non ne ho, ho un discorso... quindi aspettiamo le domande o posso partire con il discorso? Allora in Commissione abbiamo analizzato in maniera esaustiva le modifiche del regolamento comunale, un adeguamento necessario al nuovo quadro normativo; pienamente condivisibile l'introduzione dell'art. 20 bis relativo alla riduzione delle utenze non domestiche per l'emergenza sanitaria, l'ha appena spiegato l'Assessore. Vi chiedo di dare massima pubblicità a questa opportunità, necessaria per dare un po' di ossigeno alle imprese e attenuare l'impatto finanziario sulle attività economiche interessate dalle chiusure obbligatorie previste per il contenimento della pandemia. In merito all'art. 7 bis, riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico, voglio sottolineare l'importanza del punto 9, che prevede l'effettuazione di controlli, sopralluoghi e ispezioni, una verifica necessaria per prevenire comportamenti scorretti. Questo è il suggerimento che mi permetto di dire. Grazie.-----

Presidente del C.C., BOTTACIN E.: Ci sono interventi da parte dei Consiglieri? Prego Consigliere Burato.-----

Cons. BURATO G. (Cons. Gruppo Lista Buongiorno Eraclea Gian Andrea Babbo Sindaco): Allora la mia paura nell'approvare un regolamento del genere, una variazione al regolamento è una sola, nel senso con questo regolamento noi in qualche modo andiamo a privatizzare anche la gestione del rifiuto, nel senso che uno è libero di non rivolgersi più al servizio pubblico e di dire "io faccio dei trucioli di ferro, chiamo una ditta specializzata, me li smaltisco io". Quindi, dico, ci possono essere delle ricadute in futuro anche da parte dell'utente, dell'utenza domestica? Perché alla fine di solito le aziende si rivolgono a una azienda privata esterna perché magari c'è anche un risparmio, quindi da un lato loro risparmiano e magari noi ci assorbiamo dei costi maggiori poi per lo smaltimento del rifiuto urbano. L'altra questione che vedevo è inerente ad un punto che vado a leggere, cioè vedevo qua una serie di attività che vengono inserite all'interno di questa nuova agevolazione e si parla anche di strutture sanitarie, pubbliche e private, come attestato dalla certificazione del Direttore Sanitario: sale operatorie, stanze di medicazione, ambulatori di analisi, di ricerca, radiografia, radioterapia, riabilitazione e simili. Qua andiamo a prendere anche tutta una serie di strutture private quindi che, a mio avviso, magari non hanno poi sofferto così tanto, quindi la mia domanda era, se sbaglio a leggere, oppure se queste possono essere delle attività che sono esentate, magari anche loro possono rivolgersi... uscire dal servizio pubblico per fare la gestione.---

Presidente del C.C., BOTTACIN E.: Prego dottoressa Roma si avvicini a un microfono.-----

Assessore al Bilancio – Tributi – Patrimonio – Economato – Programmazione Finanziaria - Società Patrimoniale e Partecipate, VETTORE M.: Presidente scusi, brevemente, lasciando poi spazio all'aspetto tecnico giustamente che... volevo evidenziare che non ci si può esimere da applicare un Decreto Legislativo. Cioè noi lo dobbiamo, non possiamo scegliere se mettere o no una cosa nel regolamento, lo dobbiamo fare. Questa è la primissima cosa. Dopodiché, Veritas si è fatta carico fin da subito di organizzare in un certo senso, di informare e di dare la modulistica che verrà

presto approvata e ne daremo più ampia diffusione, su questo accogliamo il suo invito. Tuttavia si tende a lasciare la libertà di farlo, perché la legge lo consente, ma anche a disincentivare, tant'è che rientrare nel servizio, ricordiamo che il servizio fatto alle utenze non domestiche è un servizio all'interno del PEF, quindi con dei costi agevolati, chi esce e poi rientra non è così facile fare questo gioco, questo yo-yo vedendo cosa mi conviene fare; intanto tutto quello che fa al di fuori del gestore, cioè al di fuori di Veritas deve essere documentato, dimostrato; il percorso che fanno i rifiuti lo deve documentare, il controllo lo farà il combinato Comune - Veritas, Comune - gestore. Il rientro poi non sarà così vantaggioso, perché se rientro... non posso rientrare, mi conveniva stare con te, lo dico in modo molto banale, quindi si cerca di disincentivare. Sfuggono a questo decreto, calato dall'alto mi vien da dire... sfuggono alcuni dettagli. Per esempio chi riesce a recuperare o mandare al recupero delle cose che erano vantaggiose per i PEF; penso alla carta, la carta è un vantaggio, chi decide di seguire un'altra strada toglie un vantaggio e questo, purtroppo, è tutto da monitorare e da capire cosa succederà. È vero che per tutto il bacino siamo sui 300-350, ma vado un po' a memoria, rispetto alle utenze non domestiche che hanno chiesto questa possibilità, che è un numero esiguo per tutta la Provincia, tutta l'area Veritas. E passo la parola per il resto della.... Grazie.-----

Presidente del C.C., BOTTACIN E.: Prego Consigliere Burato, ultimi.-----

Cons. BURATO G. (Cons. Gruppo Lista Buongiorno Eraclea Gian Andrea Babbo Sindaco): Sì, io non sto dicendo che non dobbiamo applicare un Decreto Legislativo chiaramente, è che magari un'Amministrazione o una persona che porta la propria voce all'interno dei Consigli del Bacino, all'interno di un Consiglio che può essere quello dei Sindaci del Veneto Orientale magari... io ho solo espresso un mio punto di vista che può essere anche diverso da quello di tutti quanti. Perché, dico, se porto un esempio banale, mi viene in mente quando ho visto il film Gomorra, dove nella Terra dei fuochi venivano smaltiti a buon mercato tutti i rifiuti delle attività industriali. Qui adesso non sto dicendo che questo possa succedere, però alla fine dico privatizzare una cosa non è magari poi così..... perché di certificati e di certificazioni se ne fanno. Quindi, io avrei preferito magari che il tutto fosse gestito da un servizio pubblico che è monitorato, controllato per le quali le Amministrazioni sono anche socie e quindi devono partecipare al controllo. Quindi solo questo, non è che dico "ah no, il D.L.", tant'è vero che tutti ci appelliamo magari a delle norme, però "*a sol de correrghes drio*" certe volte a certe normative adesso subiamo anche dei continui aumenti sulla tariffa rifiuti. Quindi perché questo, nel senso non è che lei mi deve rispondere Assessore, è il fatto che - dico - tante volte ci si... diciamo ci si ferma sempre sullo stesso punto di vista magari non si guarda un po' oltre. Allora dico "...ah il servizio rifiuti, la differenziata ci porterà a risparmiare" E dopo il risparmio non l'abbiamo visto! Il mio è un punto di vista che avevo piacere di condividere con voi, dopodiché ognuno è libero di fare quello che ritiene.-----

Presidente del C.C., BOTTACIN E.: Prego dottoressa Roma.-----

Referente Servizio Tributi, ROMA Eva: Grazie. Per quel che riguarda i rifiuti sanitari erano già esenti anche prima, quindi un ospedale, una casa di riposo, un centro polifunzionale, laddove ci sono sale operatorie o dove ci sono i reparti, dove viene fatta, non so, la medicazione, quelli producono rifiuti speciali di tipo sanitario, quindi sono già esclusi. Nel regolamento l'abbiamo meglio esplicitato andando a mettere delle aggiunte che c'erano state suggerite da Veritas per rendere più evidente, più chiaro, laddove ci siano delle attività, che chiedono determinate tassazioni; vanno a pagare gli uffici e le attività dove ci sono rifiuti di tipo urbano. Per quel che riguarda invece la sua considerazione, effettivamente oggi con questa norma a livello europeo danno la possibilità alle utenze non domestiche di scegliere di togliersi dalla privata. Per esperienza, visto che sono qui ormai da 20 anni, di fatto chi si toglie da una privata non è l'artigiano, tipo il "fruttarolo" che c'è qui davanti, perché? Perché lui ha la convenienza nel stare nel servizio pubblico, perché la quantità di rifiuti che produce è X; chi si toglierà saranno invece i grossi centri, i capannoni, le attività di tipo industriali e la norma, l'intento che ha, è quella di dire "un'attività industriale non può produrre rifiuti urbani, non può pesare sul servizio pubblico, perché la quantità di rifiuti che mi apporta il gestore pubblico non riesce a portarla via. Quindi tutto il rifiuto che lei produce nella zona

di produzione artigianale si arrangia lei". Che abbia un guadagno, che abbia un peso sono affari suoi, rimangono soggetti alla tassa del Comune gli uffici, le mense, tutto quello che è urbano! Concordo appieno che andranno fatti dei controlli, non solo su Eraclea, ma concordando Veritas con tutta la zona del litorale, perché è da controllare, uno che l'azienda, l'industria abbia un contratto con un operatore che sia in gamba, che non porti i rifiuti a destra e a manca e che quindi sia anche in grado... che non fallisca, che non faccia determinate operazioni e anche da verificare, da monitorare il tipo di soggetto che si viene a togliere, che non siano scatole cinesi o qualcos'altro. Per cui ripeto il togliersi dalla privativa comunale dovrebbe riguardare attività di tipo industriali che noi non ne abbiamo tante; principalmente è la categoria identificata "categoria 20", quindi questi si toglieranno. Tutti gli altri saranno delle attività di un certo tipo che si toglieranno, da verificare, devono togliersi tutto dalla privativa. Quindi se io ho un'attività, un capannone e sono un'attività artigiana, decido di togliermi dalla privativa del Comune, continuo a pagare la quota fissa perché è il costo del servizio generale, non pago la variabile ma devo pagarmi una ditta privata e io dopo, io Comune, faccio il controllo di questa cosa, per verificare che sia attendibile, che non me li buttino per strada.-----

Presidente del C.C., BOTTACIN E.: Prego Consigliere Burato.-----

Cons. BURATO G. (Cons. Gruppo Lista Buongiorno Eraclea Gian Andrea Babbo Sindaco): Quindi oggi siamo in grado di certificare che non ci possano essere ricadute per le utenze domestiche?-----

Referente Servizio Tributi, ROMA Eva: In teoria dovremmo avere un vantaggio, perché nel costo del servizio andiamo a togliere quella parte delle attività che quindi hanno un costo per portare via. Quindi in teoria, in pratica lo vedremo nell'anno 2022, perché chi fa la domanda quest'anno di togliersi, decorre col 1° gennaio 2022 e quindi nel piano finanziario che viene redatto dovranno essere tolte queste attività e quindi i costi relativi a questa cosa. Sarà da valutare, perché è anche vero che nel momento in cui io non faccio il servizio nella zona industriale per un capannone ma ce ne sono altri il servizio viene fatto, chiaro che ho una minor quantità di rifiuti da portare in discarica quindi avrò un vantaggio. Vedremo nei prossimi anni.-----

Presidente del C.C., BOTTACIN E.: Ci sono altri interventi da parte dei Consiglieri?-----

Cons. BURATO G. (Cons. Gruppo Lista Buongiorno Eraclea Gian Andrea Babbo Sindaco): Volevo ringraziare intanto la dottoressa Roma per la risposta.-----

Presidente del C.C., BOTTACIN E.: Ci sono altri interventi da parte dei Consiglieri? Dichiarazioni di voto? Procediamo quindi a votazione palese per alzata di mano. Favorevoli? 11. Contrari? Astenuti? Consiglieri Causin, Trevisiol, Babbo, Burato, Biondi. Ringraziamo la dottoressa Roma per la relazione e per la sua presenza. Grazie.-----

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Elena Bottacin**

**IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Ilaria Piattelli**

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente documenti ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Eraclea ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.